



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	14	92

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

03/11/2020

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**DGR N. 225/2020 - INTEGRAZIONI.**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Valeria	ESPOSITO	

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO CHE:**

**a.** con D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii è stato approvato il Piano Triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale della Campania per il triennio 2019-2021, che prevede, tra l'altro, al punto 7 del deliberato di "di riservarsi di apportare eventuali modifiche che si renderanno necessarie a seguito delle prescrizioni normative in tema di assunzioni, dell'evoluzione strutturale e funzionale dell'Ente, anche in ragione dell'applicazione della recente riforma del vigente sistema pensionistico, giusto art. 14 del D.L. 28/1/2019 n. 4, della approvazione, da ultimo, del Piano della Performance 2019/2021, nonché in esito al calcolo della capacità assunzionale relativa agli anni 2020-21, attualmente soltanto stimata";

**b.** con D.G.R. n. 225 del 12/05/2020 è stato approvato il documento di aggiornamento al Piano Triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale della Campania. L'atto deliberativo quantifica, alla tabella 2, gli spazi assunzionali complessivamente disponibili per l'anno 2020 sulla base dei dati relativi alle "cessazioni dal servizio "programmate" nel corso del 2020 (cessazioni dal servizio già avvenute al 27.4.2020; cessazioni che avverranno al maturare degli ordinari requisiti a normativa vigente; cessazioni conseguenti all'applicazione di "quota 100" per le quali gli interessati hanno già presentato formale istanza al 27.4.2020)". La tabella 4, allegata a detto provvedimento illustra l'utilizzo di detti spazi alla luce delle assunzioni già effettuate o programmate, dando atto del pressoché integrale utilizzo della capacità assunzionale disponibile al 27/04/2020;

**PRECISATO CHE:**

**a.** in attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 4/2019, si è proceduto all'ulteriore acquisizione, dalla competente U.O.D. Quiescenza e Previdenza della D.G. Risorse Umane, dei dati aggiornati al 30.09.2020 delle cessazioni dal servizio già avvenute e "programmate" nel corso del 2020. Da detti dati risultano n. 438 cessazioni complessive nella corrente annualità, con un incremento di n. 55 cessazioni dal servizio rispetto a quello "lordo" - pari a n. 383 - indicato nella richiamata tabella 2 della D.G.R. 225/2020;

**b.** la capacità assunzionale effettivamente disponibile per l'anno 2020 viene pertanto sostanzialmente incrementata rispetto a quella indicata nella D.G.R. n. 225/2020;

**c.** per quanto attiene alle modalità seguite nel calcolo della capacità assunzionale (fattispecie escluse dal computo; voci retributive da valorizzare; etc.), restano confermate le indicazioni, già illustrate nella D.G.R. n. 92/2019, rese al riguardo dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla magistratura contabile e dalla dottrina più attenta. Ciò stante, devono essere scomutate dalle cessazioni dal servizio quelle relative alle assunzioni obbligatorie, nonché, prudenzialmente, quelle del personale C.P.I.;

**CONSIDERATO CHE:**

**a.** l'articolo 37, comma 1 del Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 e ss.mm.ii che dispone: "*Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché di quelle previste dagli articoli 46 e 47 dello Statuto della Regione Campania, il Presidente della Giunta regionale si avvale di uffici di diretta collaborazione aventi competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione regionale. L'organizzazione dei predetti Uffici e il loro raccordo funzionale con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale sono disciplinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2010.*". Il successivo comma 4 dispone: "*Ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel limite del contingente indicato nei decreti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2010, negli uffici di diretta collaborazione possono essere chiamati dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato,...*". Con riferimento alle Segreterie Particolari degli Assessori, il comma 6 dispone: "*I responsabili delle segreterie particolari sono scelti tra il personale dipendente della Giunta regionale, del Consiglio regionale o degli enti strumentali della Regione, tra i dipendenti pubblici di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco presso la Regione o tra esperti esterni all'amministrazione regionale assunti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme del diritto privato, per una durata temporale che non può eccedere quella dell'incarico degli assessori*";

**b.** con D.P.G.R. n. 37 del 04/02/2013 e ss.mm.ii. si è disposta l'attuazione dell'articolo 37, commi da 1 a 4, 8 e 9 del regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, definendo l'articolazione e le attribuzioni degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente; l'articolo 11, comma 2 del provvedimento dispone che: "*Agli uffici di cui al comma 1 possono essere assegnati collaboratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché esperti e consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie inerenti alle funzioni del Presidente,*

*anche estranei alla pubblica amministrazione, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto....";*

**c.** la disciplina regionale richiama sostanzialmente quella delle Amministrazioni Centrali, per le quali l'articolo 14, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. dispone: *"Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;..."*, nonché di quella degli Enti Locali, per i quali l'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. dispone: *"Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato,..."*, il successivo comma 2 dispone altresì che: *"Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali."*

**d.** le indicazioni della magistratura contabile e della dottrina, in ordine al personale da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato negli uffici di supporto agli organi di indirizzo politico, sanciscono i seguenti principi:

d.1) l'inclusione di detto personale nella dotazione organica dell'ente relativa alle categorie del comparto sia pure su posti necessariamente a tempo determinato;

d.2) l'applicazione alle unità assunte con contratto di lavoro a tempo determinato del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del vigente Comparto "Funzioni Locali", fatto comunque salvo il trattamento economico previsto dall'art. 37, commi 4 e 7 del Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.;

d.3) il carattere fiduciario della selezione del personale, del resto confermato anche nell'art. 11, comma 2 del richiamato D.P.G.R. n. 37/2013 e ss.mm.ii. La specializzazione viene comunque valutata dagli organi di indirizzo politico tenendo conto dei requisiti generali e dei titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno come previsti per la G.R.C. dall'art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento regionale 07/08/2019, n. 6;

d.4) attesa la natura fiduciaria ed *"intuitu personae"* del rapporto di lavoro, ne consegue che gli interessati non possano svolgere compiti gestionali e che i periodi di servizio da loro prestati presso gli organi politici non concorrano ai fini delle procedure di stabilizzazione; in tal senso depone, ex pluribus, l'articolo 20, comma 7 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75: *"Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*. In tale ambito, occorre inoltre considerare che l'art. 18-ter, D.L. n. 162/2019, rubricato *"Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"* che prevede: *"Nell'art. 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: 'contratto di lavoro subordinato a tempo determinato' si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato"*;

## **RILEVATO CHE:**

**a.** l'articolo 7, comma 5-bis, del D.lgs 165/2001 dispone, a far data dal 01/07/2019, che: *«È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro...»*. Tale disposizione comporta, di fatto, la mancata possibilità di avvalersi, nella costituzione degli uffici di supporto agli organi di indirizzo politico, della fattispecie prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.G.R. n. 37 del 04/02/2013 e ss.mm.ii. relativa agli *"esperti e consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie inerenti alle funzioni del Presidente, anche estranei alla pubblica amministrazione, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto"*, residuando quindi soltanto la possibilità di avvalersi della fattispecie dei *"collaboratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato"*;

**b.** anche l'assegnazione di personale dipendente della Giunta, del Consiglio Regionale o proveniente da altre pubbliche amministrazioni agli U.D.C.P.- prevista dall'art. 11, comma 1 del richiamato D.P.G.R. -viene resa sempre più complessa dalla costante riduzione del personale di ruolo dell'ente e di altre pubbliche amministrazioni;

c. alla luce di detto mutato quadro di riferimento, al fine di garantire una efficiente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente ed un efficace raccordo con le strutture amministrative dell'amministrazione regionale, nonché l'eventuale presidio delle Segreterie Particolari degli Assessori con esperti esterni assunti a tempo determinato ex art. 37, comma 6 dell'Ordinamento regionale, deriva il seguente fabbisogno di unità di personale a tempo determinato:

- n. 5 unità di Funzionario categoria D, posizione economica iniziale D1, per gli U.D.C.P.;
- n. 5 unità di Istruttore categoria C, posizione economica iniziale C1, per gli U.D.C.P.;
- n. 2 unità di Funzionario categoria D, posizione economica iniziale D1, in qualità di Responsabile di Segreteria Particolare degli Assessori;

#### **RITENUTO:**

- a. di dover dare atto della sussistenza di maggiori spazi assunzionali per l'anno 2020 rispetto a quella indicata nella tabella allegata sub 2 alla D.G.R. 225/2020;
- b. di dover integrare, a valere sui maggiori spazi assunzionali disponibili di cui al punto precedente, il piano occupazionale per l'anno 2020, con il reclutamento a tempo determinato delle seguenti unità:
  - b.1)n. 7 posti complessivi, a tempo determinato, di "Funzionario" categoria D, posizione economica iniziale D1, per gli UDCP ed in qualità di Responsabile di Segreteria Particolare degli Assessori;
  - b.2.) n. 5 posti, tempo determinato, di "Istruttore" categoria C, posizione economica iniziale C1, per gli U.D.C.P.;
- c) di dover integrare conseguentemente la dotazione organica della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii. con la previsione dei seguenti posti:
  - c.1)n. 7 posti complessivi, a tempo determinato, di "Funzionario" categoria D, posizione economica iniziale D1, per gli UDCP e le Segreterie Particolari degli Assessori;
  - c.2.) n. 5 posti, tempo determinato, di "Istruttore" categoria C, posizione economica iniziale C1, per gli U.D.C.P.
- d) di dover precisare che alle unità che saranno assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001 ed il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto "Funzioni Locali", fatto comunque salvo il trattamento economico previsto dall'art. 37, commi 4 e 7 del regolamento n. 12/2011 e ss.mm.;

#### **VISTI:**

- a. il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- b. l'art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- c. le Linee di indirizzo emanate in data 8 maggio 2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- d. il Regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011;
- e. il Regolamento Regionale n. 6 del 07/08/2019;
- f. la D.G.R. n. 92 del 06/03/2019;
- g. la D.G.R. n. 391 del 06/08/2019;
- h. la D.G.R. n. 435 del 17/09/2019;
- i. la D.G.R. n. 225 del 12/05/2020;
- j. il D.P.G.R. n. 37 del 04/02/2013;

RESE EDOTTE le OO.SS.;

**PROPONE**, e la Giunta in conformità a voto unanime

#### **DELIBERA**

1. di dare atto della sussistenza di maggiori spazi assunzionali per l'anno 2020 rispetto a quella indicata nella tabella allegata sub 2 alla D.G.R. 225/2020;
2. di integrare, a valere sui maggiori spazi assunzionali disponibili di cui al punto precedente, il piano occupazionale per l'anno 2020, con il reclutamento a tempo determinato delle seguenti unità:
  - 2.a) n. 7 posti complessivi, a tempo determinato, di "Funzionario" categoria D, posizione economica iniziale D1, per gli U.D.C.P. ed in qualità di Responsabile di Segreteria Particolare degli Assessori;
  - 2.b) n. 5 posti, tempo determinato, di "Istruttore" categoria C, posizione economica iniziale C1, per gli U.D.C.P.;
3. di integrare la dotazione organica della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii. con la previsione dei seguenti posti, a tempo determinato:

- 3.a) n. 7 posti complessivi, a tempo determinato, di "Funzionario" categoria D, posizione economica iniziale D1, per gli U.D.C.P. e le Segreterie Particolari degli Assessori;
- 3.b) n. 5 posti, tempo determinato, di "Istruttore" categoria C, posizione economica iniziale C1, per gli U.D.C.P.
4. di precisare che alle unità che saranno assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001 ed il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto "Funzioni Locali", fatto comunque salvo il trattamento economico previsto dall'art. 37, commi 4 e 7 del regolamento n. 12/2011 e ss.mm.;
5. di precisare che il personale reclutato a tempo determinato non può essere addetto allo svolgimento di compiti gestionali e che i periodi di servizio prestati presso gli organi politici non concorrono, in alcun modo, ai fini della stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
6. di precisare altresì che, attesa la natura fiduciaria del reclutamento a tempo determinato, la specializzazione viene valutata dagli organi di indirizzo politico, tenendo comunque conto dei requisiti generali e dei titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno, come previsti per la G.R.C. dall'art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento regionale 07/08/2019, n. 6;
7. di demandare al competente Ufficio di diretta collaborazione la stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato, conseguenti all'attuazione del presente atto deliberativo;
8. di dare atto che il reclutamento delle unità illustrate al precedente punto 2 viene effettuato nel rispetto del principio della riduzione complessiva del personale e che le risorse economiche destinate al reclutamento di personale trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022. La spesa di personale anche in considerazione delle procedure di assunzione programmate, comunque assicurerà il rispetto alla spesa media impegnata nel periodo 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557-quater, l. n. 296/2006. Le assunzioni programmate si realizzeranno nel rispetto dei nuovi limiti di finanza pubblica previsti dall'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito in Legge del 29 giugno 2019 n. 58 e del DM applicativo del settembre 2019 pubblicato in GU il 04/11/2019 e ss.mm.ii;
9. di rinviare all'adozione di successivo Decreto Presidenziale il recepimento di quanto disposto dal presente atto deliberativo nell'organizzazione degli Uffici di diretta Collaborazione del Presidente di cui al D.P.G.R. 4 febbraio 2013, n. 37 e ss.mm.ii.;
10. di trasmettere il presente atto ai componenti della Giunta regionale, all'Ufficio di Gabinetto del Presidente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Ragioneria Generale dello Stato in attuazione dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, al Collegio dei Revisori, alla U.O.D. 03 della Direzione Generale per le Risorse Umane ai fini della comunicazione alle OO.SS, nonché al competente Ufficio per la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	485	del	03/11/2020	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 14	92

OGGETTO :

***DGR N. 225/2020 - INTEGRAZIONI.***

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>		<i>25/11/2020</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Messina Maria</i>		<i>25/11/2020</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>03/11/2020</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>25/11/2020</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente
- 40 . 7 : Collegio dei Revisori dei Conti
- 50 . 14 : STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo
- 50 . 14 : Direzione generale per le risorse umane

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

\_\_\_\_\_

(\*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente